



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 209/18/CONS

**ESPOSTO PERVENUTO DAL SIG. ALESSANDRO FRALEONI MORGERA,
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI
PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DA PARTE
DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018*”, e, in particolare, l’art. 18 (Turni elettorali) che ne estende l’applicazione a tutte le elezioni regionali che si svolgeranno nel corso dell’anno 2018;

VISTA la delibera della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 16 febbraio 2018, n. 289, recante “*Fissazione della data delle elezioni regionali e contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali*”, che dispone lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del XII° Consiglio regionale il giorno 29 aprile 2018;

VISTO l’esposto del sig. Alessandro Fraleoni Morgera pervenuto in data 13 aprile 2018 (prot. n. 31891) con cui si denuncia “*una netta sovraesposizione del Candidato del Centrodestra alla Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, anche a confronto dei soggetti politici analoghi, in termini sia di tempo parola sia di tempo di antenna*” sulle emittenti nazionali radiotelevisive e radiofoniche, in particolare,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

con riferimento alla trasmissione della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nel programma radiofonico nazionale “*Radio anch’io*” (Rai Radio1), (puntata di mercoledì 4 aprile 2018), l’esponente lamenta che *“in tutti questi interventi si fa costantemente riferimento alla candidatura di Massimiliano Fedriga alla carica di presidente della Regione Friuli Venezia Giulia”*; inoltre nei giorni precedenti lo stesso *“Fedriga è stato ospite di alcuni noti format televisivi nazionali”*, tra i quali menziona *“Zapping”* (Rai Radio1) il 27 marzo 2018 e *“Night Tabloid”* (Rai2) il 26 marzo 2018; l’esponente lamenta che *“finora non è stato effettuato alcun riequilibrio a favore del sottoscritto, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione del Friuli Venezia Giulia, nè a favore degli altri due candidati Sergio Bolzonello (centrosinistra) e Sergio Cecotti (Patto per l’Autonomia)”*, e chiede all’Autorità *«di valutare gli elementi del presente esposto, al fine di sanzionare le citate testate per le reiterate violazioni della normativa in materia di par condicio, con particolare riguardo alle gravi disparità di trattamento dei soggetti politici analoghi, le quali hanno impedito quel “corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo elettorale” e ad adottare ogni necessario provvedimento “compensativo” inteso a riequilibrare le eventuali violazioni commesse a garanzia della più ampia ed equilibrata presenza dei diversi candidati politici alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia»*;

VISTA la nota inviata alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. in data 16 aprile 2018 (prot. n. 32383) con la quale l’Autorità ha chiesto alla società di trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni circa le doglianze contenute nell’esposto sopra descritto;

VISTA la nota inviata dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. (prot. n. 33217) nella quale si rappresenta quanto segue:

- la tornata elettorale del 29 aprile non ha carattere di elezione nazionale e le trasmissioni a livello nazionale nei periodi extra elettorali devono essere monitorate e valutate sulla base dei consueti criteri che tengono conto di un arco temporale sufficientemente ampio da consentire una realistica rappresentazione dell’apertura delle emittenti televisive e radiofoniche a tutte le opinioni politiche;
- allargando la prospettiva dell’informazione nell’ultima fase politica, a far data dal 4 marzo 2018, il soggetto politico esponente *“Movimento 5 Stelle”* non ha sofferto di alcuna sotto-esposizione mediatica ed è azzardato sostenere che la sola partecipazione di un candidato alle trasmissioni radiofoniche contestate abbia determinato uno squilibrio competitivo nella citata consultazione;
- peraltro, senza riconoscere al criterio del bilanciamento aritmetico dei tempi di notizia e parola il carattere determinante ai fini del rispetto del pluralismo informativo, anche gli altri candidati alla Presidenza della Regione sono stati contattati al fine di partecipare a *“Zapping”* e *“Radio Anch’io”*;
- per quanto riguarda l’intervento in collegamento telefonico a *“Night Tabloid”*, su Rai2 del candidato della *“Lega Nord”* esso è avvenuto in contraddittorio con un



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

esponente del “*Partito Democratico*”, Roberto Giachetti, presente in studio, su temi essenzialmente afferenti allo scenario politico nazionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata* [omissis]” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda* [omissis] *il sistema democratico*”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna elettorale in corso sono stati definiti con la deliberazione dell’Autorità n. 2/18/CONS del 10 gennaio 2018. Tali disposizioni trovano applicazione ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente negli ambiti territoriali interessati dal voto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO tuttavia che ai sensi dell'art. 1, comma 4, della delibera n. 2/18/CONS, *“Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alla consultazione oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.”*;

RITENUTO di estendere l'applicazione della richiamata disposizione anche alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in quanto espressione di un principio di portata generale sancito nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RILEVATO che il programma *“Zapping”* il giorno 19 aprile ha ospitato il candidato alla Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, Alessandro Fraleoni Morgera, il quale ha fruito di un tempo di parola totale pari a 0:05:03, di cui 0:04:13 sul tema delle elezioni regionali;

RILEVATO che nelle puntate di *“Radio Anch'io”* non è ancora stato registrato alcun intervento dei candidati sopra detti;

RITENUTO tuttavia che le iniziative che la società Rai S.p.A. ha avviato e dichiarato di assumere per conformarsi agli obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di *par condicio* e, segnatamente, di parità di trattamento tra soggetti politici in competizione, sono idonee a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO, che la società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ha, dunque, adeguato spontaneamente la sua programmazione al rispetto dei principi come declinati dalle norme e dai regolamenti sopra richiamati, assicurando la parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nel corso della campagna elettorale in corso per l'elezione del Presidente della Regione e del XII° Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, anche al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che l'Autorità si riserva di verificare quanto dichiarato dalla società attraverso il monitoraggio dei programmi di informazione diffusi dalle testate ad essa facenti capo durante l'ultima fase della presente campagna elettorale, procedendo alle valutazioni di competenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per le ragioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi